

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3210

IN DATA 16-08-2005

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC dell'impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. per l'unità locale di Tollegno, via Roma n. 9.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A.

Stabilimento di Tollegno (BI)

Sede Legale: *Via Roma, 9 – 13818 Tollegno (BI)*

Sede Operativa: *Via Roma, 9 – 13818 Tollegno (BI)*

Codice Impresa: **2315**

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A., ubicata in Via Roma n. 9 nel Comune di Tollegno (BI), in data 15/11/04, ns. protocollo n. 67443 del 15.11.04, successivamente completata con nota n. 75236 del 21/12/04 avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 8 Marzo 2005 e del 17 Maggio 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;
- la nota del 18 febbraio 2005 (ns prot. 13295 del 2 marzo 2005) con cui la Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A nella persona del Responsabile tecnico dell'Impianto dichiara la conformità dell'impianto di depurazione alle prescrizioni proposte da ARPA per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali;
- la D.D. n. 1191 del 30 marzo 2005 con cui è stata rinnovata la autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali alle Ditte Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A, Filatura Cervinia, Lanificio di Tollegno e Comune di Tollegno.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 10 Febbraio 2005 e del 12 Maggio 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 17103 del 18/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 26836 del 29.04.05.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 17 Maggio 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. L'azienda dovrà fornire un dettagliato ed univoco diagramma con i flussi e con le portate di materia ed i parametri chimico fisico gestionali per ogni blocco dello schema; il tutto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni sul materiale in entrata od in uscita verso altre aziende;

2. l'azienda dovrà presentare, contestualmente al primo aggiornamento annuale della situazione dei lavori di ristrutturazione, un quadro di sintesi dei consumi specifici aziendali, che tenga conto della nuova configurazione aziendale alla luce della ristrutturazione eseguita;
3. l'azienda dovrà produrre nuova sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 59/05 con indicazione dei principali processi tecnologici, al fine di renderla accessibile al pubblico;
4. di stabilire i seguenti limiti di emissione per il camino n. C1: 350 mg/Nmc per NOx e 5 mg/Nmc per le polveri;
5. di stabilire che il controllo delle emissioni significative dovrà essere biennale anziché triennale, dovrà essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 15 gg., i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi agli enti di controllo;
6. analogamente a quanto previsto per altre aziende IPPC si ritiene ammissibile, per gli approvvigionamenti idrici, in funzione di variazioni di fabbisogno futuro, la variazione del titolo sulla base delle potenzialità indicate con un margine del 20%. Tale possibilità sarà vagliata in occasione del prossimo rinnovo delle concessioni;
7. dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esavalente, Ph. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo;
8. l'azienda dovrà provvedere all'installazione di un misuratore di portata dei reflui in uscita nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo;
9. Il controllo dei parametri di combustione dei generatori dovrà avvenire con cadenza quadrimestrale;
10. l'azienda dovrà provvedere, nel termine di sei mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
11. in caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato al punto precedente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;
12. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, dei generatori e dei filtri, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di sostituzione dei filtri con indicazione della tipologia degli stessi;
13. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, relative all'impianto di depurazione, ai generatori, ed ai sistemi di filtrazione, rendendoli disponibili agli organi di controllo;
14. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 15/11/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
-----------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------

D.R.P. n° 919	Regione Piemonte	05.02.1985 decorrenza 01.02.1977	31.01.2007	Approvvigionamento da acque superficiali (Torrente Cervo) Uso Produzione Forza motrice
Determinazione n° 4377	Provincia di Biella	30.10.2002	31.01.2007	Variazione parte uso concessione assentita con DRP n° 919 Uso Idroelettrico – Industriale – Irrigazione
Determinazione n° 3883	Provincia di Biella	16.09.2003 decorrenza 22.06.1984	21.06.2014	Approvvigionamento da acque superficiali (sorgente tributaria Rio Stono) Uso Industriale e potabile
Determinazione n° 1502	Provincia di Biella	02.04.2004	---	Variazione parte uso concessione assentita con Determinazione n° 3883 Rinuncia uso potabile
Decreti n° 240 n° 242	Genio Civile Vercelli	08.03.1938 10.05.1938 decorrenza 01.02.1947	Richiesto rinnovo L.R. 88/96 il 23.06.1997 scadenza 31.01.2007	Concessione Derivazione da acque superficiali (Rio Stono Inferiore) Uso Irriguo
Decreto n° 241	Genio Civile Vercelli	10.05.1938 decorrenza 01.02.1947	Richiesto rinnovo L.R. 88/96 il 23.06.1997 scadenza 31.01.2007	Concessione derivazione da acque superficiali (Rio Stono Superiore) Uso Irriguo
Determinazione n° 1051	Provincia di Biella	11.04.2001	10.04.2005 istanza di rinnovo il 22.07.2004	Autorizzazione scarico acque reflue industriali e domestiche
--	Regione Piemonte	--	--	Emissioni in atmosfera Domanda autorizzazione ex Art. 12 DPR 203/88 presentata in data 30.06.1989 Progetto adeguamento emissioni presentato in data 17.07.1991
Prot. n° 14261/22.4	Regione Piemonte	29/06/2000	---	Autorizzazione in via generale linee di trattamento irrestringibile

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 5/1/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni nel termine di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad "impianti produttivi che si confermano", compatibile con le attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera;
- l'impianto di depurazione della Filatura di Tollegno è alimentato da acque reflue provenienti alla ditta stessa, dalla Filatura Cervinia, dal Lanificio di Tollegno e da un tronco fognario del Comune di Tollegno e che, ai sensi del D. Lgs. 372/99 e s.m.i. si intende come facente parte del sito anche il depuratore. L'Impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. risulta essere a tutti gli effetti il soggetto tenuto a rispondere verso l'Amministrazione del rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi e del corretto e costante funzionamento dell'impianto;
- Tutte le forme di convenzione tra gli utilizzatori dell'impianto possono essere regolati da accordi privatistici tra le parti, che tuttavia non modificano le responsabilità del Gestore rispetto all'Amministrazione competente per l'A.I.A.;

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del

procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del 17.05.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed al CO.R.D.A.R. S.p.A, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 35043 del 1 Giugno 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta il 06/06/05, come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assensi delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
- Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A di Tollegno (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Vista la D.G.R. [23-13437 del 20/09/2004 di adozione del Piano di Tutela delle Acque, così come modificato dalla D.G.R. n. 30-14577 del 17/01/2005;](#)

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A., con sede legale e operativa in via Roma n. 9, Comune di Tollegno (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.2.: Impianti per il

pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
- autorizzazione scarico acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/99.

3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.

4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/99, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di stabilire che l'Impresa Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A., risulta essere a tutti gli effetti il soggetto tenuto a rispondere verso l'Amministrazione del rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento dei reflui e del corretto e costante funzionamento dell'impianto.

10 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

12 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

13 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e dei documenti prescritti; 1 controllo analitico completo annuale sugli scarichi; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

14 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

15 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità

competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

16 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.

17 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

18 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Tollegno (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. - *Via Roma, 9 - 13818 Tollegno(BI)*
Allegato **A1** - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DALLA FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.P.A

Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. - *Via Roma, 9 – 13818 Tollegno(BI)*
Allegato **A2** – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. - *Via Roma, 9 – 13818 Tollegno(BI)*

Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DALLA FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.P.A.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre <i>FILATURA E Tessitura di Tollegno S.p.A.</i>	
Codice Azienda 2315 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale <i>00151110020</i>	
Partita IVA n. <i>00151110020</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13818</i>
	Comune: <i>Tollegno</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Roma n. 9</i>
	Tel e fax: <i>015 2429200 – 015 2429285</i>
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13818</i>
	Comune: <i>Tollegno</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Roma n. 9</i>
	Tel e fax: <i>015 2429200 – 015 2429285</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5049168 N ed 426380 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe VI</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13.2</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP <i>060312</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88; ▪ autorizzazione scarico acque reflue industriali e domestiche in acque superficiali ai sensi del D.Lgs 152/99. 	
Certificazioni ambientali presenti: nessuno	
Numero di addetti: <i>431</i>	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. L'azienda dovrà fornire un dettagliato ed univoco diagramma con i flussi e con le portate di materia ed i parametri chimico fisico gestionali per ogni blocco dello schema; il tutto dovrà essere integrato con eventuali indicazioni sul materiale in entrata od in uscita verso altre aziende;
2. l'azienda dovrà presentare, contestualmente al primo aggiornamento annuale della situazione dei lavori di ristrutturazione, un quadro di sintesi dei consumi specifici aziendali, che tenga conto della nuova configurazione aziendale alla luce della ristrutturazione eseguita;
3. l'azienda dovrà produrre nuova sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 59/05 con indicazione dei principali processi tecnologici, al fine di renderla accessibile al pubblico.
4. di stabilire i seguenti limiti di emissione per il camino n. C1: 350 mg/Nmc per NOx e 5 mg/Nmc per le polveri;
5. di stabilire che il controllo delle emissioni significative dovrà essere biennale anziché triennale, dovrà essere preceduto da preavviso agli enti di controllo di almeno 15 gg., i risultati dei controlli dovranno essere trasmessi agli enti di controllo;
6. analogamente a quanto previsto per altre aziende IPPC si ritiene ammissibile, per gli approvvigionamenti idrici, in funzione di variazioni di fabbisogno futuro, la variazione del titolo sulla base delle potenzialità indicate con un margine del 20%. Tale possibilità sarà vagliata in occasione del prossimo rinnovo delle concessioni;
7. dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esavalente, Ph. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo;
8. l'azienda dovrà provvedere all'installazione di un misuratore di portata dei reflui in uscita nel termine di 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento;
9. Il controllo dei parametri di combustione dei generatori dovrà avvenire con cadenza quadrimestrale;
10. l'azienda dovrà provvedere, nel termine di sei mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
11. in caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato al punto precedente, dovrà produrre all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge. In ogni caso gli interventi di risanamento dovranno concludersi entro il termine del 30 Ottobre 2007;
12. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, dei generatori e dei filtri, provvedendo ad una compilazione con periodicità settimanale ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di sostituzione dei filtri con indicazione della tipologia degli stessi;
13. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, relative all'impianto di depurazione, ai generatori, ed ai sistemi di filtrazione, rendendoli disponibili agli organi di controllo;
14. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione

delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
3. I generatori di calore con potenzialità termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti.
4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
5. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
6. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
7. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
8. Per quello che concerne la dispersione delle emissioni in atmosfera, si prende atto della direzione degli sbocchi proposta dall'Azienda in oggetto e si ritiene accettabile la realizzazione di sbocchi orizzontali o inclinati, purché siano posti almeno ad 1 metro al disopra del tetto e gli effluenti non vengano espulsi in direzione di abitazioni.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
C1	Generatore Macchi 1 (kW 8100)	55	1,8	-	10.250	Polveri	5	0,05	24	180
						NOx	350	3,58		
	Generatore Macchi 2 (kW 8100)	55	1,8	-	10.250	Polveri	5	0,05	24	180
						NOx	350	3,58		
C22	Linee trattamento irrestringibile	10	0,3	Scrubber	50.000	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0,25	24	Amb
A9	Saldatura cartene	4	0,01	-	500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,005	16	Amb
T14	Sfiati raffreddamento compressori	Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.								
T15	Sfiati raffreddamento compressori									
T16	Sfiati raffreddamento compressori									
S1	Sfiato cisterna acqua ossigenata	Esaustione naturale								
S2	Sfiato cisterna acido acetico	Esaustione naturale								

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattime nto	Portata comples siva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
S3	Sfiato cisterna bicromato di sodio in soluzione					Esaustione naturale				
S4	Sfiato cisterna ammoniacca					Esaustione naturale				
S5	Sfiato cisterna acido formico					Esaustione naturale				
S6	Sfiato cisterna al momento non utilizzata					Esaustione naturale				
S7	Sfiato cisterna ipoclorito di sodio					Esaustione naturale				
S8	Sfiato cisterna acido solforico					Esaustione naturale				
S9	Sfiato cisterna resina					Esaustione naturale				
S10	Sfiato cisterna prodotti per depuratore					Esaustione naturale				
S11	Sfiato cisterna prodotti per depuratore					Esaustione naturale				

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
S12	Sfiato cisterna soda caustica	Esaustione naturale								
S13	Sfiato cisterna acido cloridrico	Esaustione naturale								
T20	Vaporizzo ritorcitura OBEM	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
T21	Vaporizzo ritorcitura OBEM	Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91								
T22	Vaporizzo filatura POZZI									
T23	Lisciatrice tops 1									
T24	Lisciatrice tops 2									
T25	Asciugatoio Sraifield Alta frequenza									
T26	Asciugatoio Stalam Alta frequenza									
T27	Asciugatoio Alea									

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
T28	Vaporizzo matasse OBEM									
T29	Asciugatoio irrestringibile linea 1 CMT									
T30	Asciugatoio irrestringibile linea 2 Fleissner									
T31	Asciugatoio rocche alta frequenza Stalam									
T32	Asciugatoio rocche Implora									
Emissione poco significativa ai sensi all. 1 D.P.R. 25-7-91										
T33	Postazione prelievo prodotti chimici tops				1.000	Polveri	3	0,003	16	
T34	Postazione prelievo prodotti chimici rocche				1.000	Polveri	3	0,003	16	
T35	Postazione prelievo prodotti chimici matasse				1.000	Polveri	3	0,003	16	
T36	Cappa laboratorio tintoria analitiche	2	0,2		600	Polveri	3	0,0018		

SCARICHI IDRICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue **industriali**, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del D.Lgs. 152/99 e ss.mm. ;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel **Torrente Cervo**;

PRESCRIZIONI

1. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. per scarichi in acque superficiali;
2. devono essere mantenuti in piena efficienza i misuratori di livello antitriboccamento di tutte le vasche dell'impianto di trattamento;
3. devono essere mantenuti in piena efficienza i sistemi visivi e acustici installati sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
4. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
5. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
6. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
7. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
8. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
9. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
10. dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esavalente, Ph. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo (prescrizione riportata dall'Allegato C);
11. ai sensi del **DM 367 /03**, qualora non già esistente deve essere un campionatore in automatico al fine di consentire l'attuazione di controlli sistematici su ogni scarico industriale;
12. ai sensi del **DM 367 /03**, devono essere effettuati autocontrolli, effettuando analisi sugli scarichi degli impianti di trattamento e sulle acque reflue in entrata ogni 15 giorni. I risultati di tali analisi devono essere messe a disposizione della autorità preposta al controllo;
13. Non devono essere superati i limiti della tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e ss.mm. ;
14. Dovrà essere mantenuto in piena efficienza il misuratore di portata prescritto nell'Allegato C sullo scarico finale; i dati di misura devono essere conservati a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione e trasmessi in copia all'Ufficio Deposito Progetti della Provincia per essere resi consultabili al pubblico;
15. **Poiché il recettore finale è soggetto ad obiettivi di qualità ambientale ex artt 5, 27 e all 4 norme di attuazione PTA**, qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico;

16. **Poiché il recettore finale è destinato a specifica destinazione ex art 19 PTA - (uso potabile)** qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento della classificazione per la destinazione ad uso potabile del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico.